

PURPLE MIDDLE WAY O.N.L.U.S.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione denominata “Purple Middle Way O.N.L.U.S.”, con sede nazionale e legale e operativa a Torino in Via Don Giovanni Bosco 62 (TO). Con delibera del proprio Consiglio Direttivo può istituire altre sedi operative e/o amministrative anche all'estero i cui rapporti con la sede centrale saranno disciplinati da appositi regolamenti: uno nazionale ed uno internazionale. Le sedi operative hanno anche la rappresentanza regionale dell'associazione. Ogni sede operativa può istituire altre sezioni locali nell'ambito regionale. Le sezioni sono regolate da appositi regolamenti regionali approvati dal Consiglio Direttivo. Per costituire una sede regionale e/o una sezione è necessaria la richiesta di almeno 5 soci residenti. Le sedi operative dovranno riportare la denominazione completa dell'Associazione. L'Associazione può inoltre istituire sezioni operative specifiche dedicati ad ambiti specifici della propria attività.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2

L'Associazione è autonoma, democratica, aconfessionale e apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'Associazione, con delibera dell'Assemblea, può aderire e/o partecipare quale socio ad altre associazioni od enti aventi scopi analoghi, nonché stipulare accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con altri enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. L'Associazione costituisce un network a cui possono aderire: altre associazioni, istituzioni, reti, enti, aziende, imprese che vogliano supportare, sostenere ed implementare le finalità di Purple Middle Way O.N.L.U.S..

Articolo 3

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la dignità umana, l'impegno sociale e civile a favore della pace, della fratellanza tra i popoli, della crescita umana sostenibile, della protezione delle culture, del rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Gli scopi dell'attività dell'associazione sono:

- 1) Svolgere attività di beneficenza e di solidarietà diretta ad arrecare benefici alle collettività bisognose, sia nazionali che estere;
- 2) Sensibilizzare l'opinione pubblica, circa i problemi connessi al disagio economico e culturale di comunità nazionali ed estere con particolare riferimento alle comunità tibetane;
- 3) Promuovere azioni di assistenza a bambini e adolescenti, nonché famiglie in stato di disagio, povertà e abbandono;
- 4) Promuovere e sviluppare lo studio dei giovani nelle collettività bisognose;
- 5) Promuovere attività formative e educative;
- 6) Sviluppare azioni di cooperazione internazionale e decentrata;
- 7) Sostenere le minoranze, i popoli nativi, la tolleranza e il rispetto interreligioso e interculturale;
- 8) Sostenere l'arte come linguaggio universale per percorsi di pace e tolleranza tra i popoli.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolge le seguenti attività nell'ambito dei settori sopra citati:

- organizza seminari, convegni, mostre ed incontri anche nelle scuole finalizzati a sviluppare un'educazione interculturale;
- promuove eventi, tavole rotonde, workshop, laboratori, attività di diffusione editoriale;
- attiva e realizza pubblicazioni cartacee e multimediali, website, video, reportage, attività di comunicazione;
- istituisce programmi di sostegno a distanza per bambini, adolescenti e famiglie in stato di bisogno.
- partecipa a bandi, gare ed appalti anche in partenariato a livello locale, europeo ed internazionale;
- propone progetti di scambio per giovani studenti sia a livello Europeo che internazionale.

L'associazione può svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale.

L'associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Articolo 4

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide le finalità istituzionali, lo spirito e gli ideali.

L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato che si impegna a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 15 gg dal ricevimento della relativa lettera.

Con la delibera del Consiglio Direttivo, il nuovo socio verrà iscritto nel libro Soci, dovrà effettuare il pagamento della quota associativa e riceverà la consegna o l'invio della tessera associativa.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno dei soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione. Sono persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

TITOLO III – SOCI

Articolo 5

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per ogni altra decisione per cui il Consiglio Direttivo intende chiedere la deliberazione

dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell'Associazione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese debitamente documentati.

Articolo 6

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione per designazione o delega.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 8

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, ed è l'organo sovrano dell'associazione. È il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro il 30 di aprile, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 30% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite posta elettronica inviata almeno 15 giorni prima. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario che di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci preventivi ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Consiglio è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, con richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

I Consiglieri hanno diritto di ricevere la convocazione tramite avviso postale (lettera o mail) o telefonico; in ogni caso si considerano validi i Consigli con la presenza di tutti i Consiglieri.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Articolo 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri

del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Articolo 11

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 13

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Articolo 14

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato in copia presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 15

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 16

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.